

# **COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ**

# **COMMUNE DE ANTEY-SAINT-ANDRÉ**

Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Région Autonome de la Vallée d'Aoste



**Deliberazione  
della Giunta Comunale n. 83  
verbale prot. n. 8448/2025**

**Oggetto: Ricognizione eccedenze di personale anno 2025.**

L'anno duemilaventicinque ed il giorno trenta del mese di dicembre alle ore tredici e minuti venti nella nuova sala delle adunanze, in presenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i/le Signori/e:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giust.	Ass. non giust.
Chatrian Nicole	Sindaco	X		
Poletto Valérie	Vice-Sindaco	X		
Margara Patrizia	Assessore	Cv		
Navillod Sandro	Assessore	X		
Salto Marily Laura Jasmine	Assessore		X	

Totale Presenti: 3+1CV

Assume la presidenza il Sindaco dott.ssa Nicole CHATRIAN.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46 e di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 14:00 del medesimo giorno.

**Oggetto: Ricognizione eccedenze di personale anno 2025.**

**LA GIUNTA COMUNALE  
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo**

**CONSIDERATO** che l'art. 5 del d.lgs. n. 165/2001, al comma 2 prevede che “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”;

**CONSIDERATO** che l'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 al comma 4-bis stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti/responsabili che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

**PRESO ATTO** che la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) ha inciso notevolmente sull'istituto della mobilità nel Pubblico Impiego e sul collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, prevedendo per la Pubblica Amministrazione l'onere di effettuare con cadenza almeno annuale una ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze;

**PRESO ATTO** che la modifica apportata con la predetta legge n. 138/2011 all'art. 33 del d.lgs n. 165/2001, relativo all'eccedenza del personale ed alla mobilità collettiva, ha statuito che i predetti accertamenti (eccedenza di personale o condizione di sovrannumerarietà) vengano condotti in relazione a due condizioni, ovvero, alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, prescrivendo, altresì, l'obbligo della comunicazione dell'esito al Dipartimento della Funzione Pubblica;

**PRESO ATTO** che l'art. 16 della legge n. 183/2011 ha ricostruito l'istituto della verifica delle eccedenze e dei soprannumeri come condizione prodromica imprescindibile al fine di poter programmare assunzioni, infatti in difetto di detta ricognizione annuale a mente dei commi 2 e 3 del novellato art. 33 d.lgs. n. 165/2001 “Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”;

**PRESO ATTO** della vigente dotazione organica;

**RITENUTO CHE** la condizione di soprannumero si rileva da una verifica numerico/formale condotta sulla dotazione organica dell'ente e resa palese dall'eventuale presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, in primis, dalla

condizione finanziaria non rispondente alle norme ed ai vincoli imposti dal legislatore in materia di spese di personale;

**RICHIAMATI** i seguenti commi dell'articolo unico della legge 27/12/2006, n.296 (finanziaria 2007), così come modificati o introdotti, da ultimo, dall'art.3, del D.L. 26/06/2014, n.90, convertito con legge n.114 del 11/08/2014: comma 557, 557 bis, 557 ter, 557 quater “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

**DATO ATTO** che ciascun ufficio ha attestato l'assenza nell'ambito del settore diretto, di situazioni di soprannumero di personale o eccedenze di personale per esigenze funzionali;

**DATO ATTO** che il responsabile del servizio personale ha attestato l'assenza in tutti gli uffici dell'ente di situazioni di soprannumero ovvero eccedenze di personale in relazione alla situazione finanziaria dell'Ente stesso;

**PRESO ATTO** dell'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti contenuta in una percentuale inferiore al 50%;

**PRESO ATTO** del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali ed ulteriori norme sono contenute nello Statuto comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare questo atto di indirizzo politico è della Giunta Comunale. L'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2011, nel testo modificato da ultimo dall'art. 16 della L. 183/2001, prevede l'obbligo anche per gli enti locali l'obbligo di provvedere alla ricognizione delle eccedenze di personale: spetta alla Giunta Comunale l'adozione di tale provvedimento. Relativamente alla presente proposta di deliberazione si rileva che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio, cui si somma l'ormai esigua presenza di personale comunale, rende difficile il buon funzionamento degli uffici;;

**AD UNANIMITA'** di voti palesemente espressi

## **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che, a seguito della ricognizione effettuata, non sono attualmente presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza;
2. **DI DARE ATTO** che, conseguentemente, il Comune non deve avviare nel corso dell'anno 2024 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
3. **DI DARE CORSO** alla adozione del programma triennale del fabbisogno di personale 2026/2028 e del piano annuale delle assunzioni per l'anno 2026 con separato atto.

Il Sindaco  
f.to Nicole CHATRIAN



Il Segretario Comunale  
f.to Roberto ARTAZ






CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
E  
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 30.12.2025.

Il Segretario Comunale  
f.to Roberto Artaz





Pubblicato dal 30.12.2025 al 14.01.2026.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)